

Offerta pubblica di sottoscrizione di

Polizza BNL Revolution Crescita

prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
Tariffa RUUA

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

- Scheda Sintetica
- Parte I - Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative
- Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento
- Parte III - Altre informazioni

L'Offerta di cui al presente Prospetto è stata depositata in CONSOB in data 30/1/2009 ed è valida dal 2/2/2009 al 29/5/2009.

Il Prospetto Informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Propsetto Informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente.

Il Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ultimo aggiornamento Prospetto Informativo 29/1/2009.



BNL VITA

Scheda sintetica - Tariffa RUUA

La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 30/01/2009 ed è valida a partire dal 02/02/2009 al 29/05/2009.

Scheda sintetica relativa a Polizza BNL Revolution Crescita, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto da BNL Vita S.p.A impresa di assicurazione appartenente al Gruppo assicurativo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Holding di Partecipazioni e di Servizi.

La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo.

Le caratteristiche del prodotto

Struttura	<p>Il prodotto consente di investire il premio al netto dei costi, in un Fondo dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto.</p> <p>Per le informazioni di dettaglio sul Fondo disponibile al momento della sottoscrizione del presente contratto, si rinvia alla corrispondente sezione "L'INVESTIMENTO FINANZIARIO" della presente Scheda sintetica nonché alla Sezione B.1 della Parte I.</p> <p>Oltre all'investimento finanziario, il prodotto offre in caso di decesso dell'assicurato, un capitale aggiuntivo determinato in percentuale del premio versato in base all'età dell'assicurato alla data di decesso.</p> <p>Il prodotto Polizza BNL Revolution Crescita è sottoscrivibile unicamente in abbinamento al prodotto con partecipazione agli utili Polizza BNL Revolution Reddito ed entro un anno dalla data di decorrenza, confluirà unitamente al contratto collegato, in un unico prodotto multiramo ovvero in un contratto in cui l'investitore-contraente avrà la facoltà di riallocare il proprio investimento dal Fondo di riferimento della presente polizza alla Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni di Polizza BNL Revolution Reddito e viceversa.</p>
------------------	---

L'investimento finanziario

Durata	Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita residua dell'assicurato.																									
Premio	<p>Il contratto prevede il versamento del premio entro la data di decorrenza.</p> <p>Il premio versato, al netto dei costi, è investito in quote del Fondo di riferimento e costituisce il <i>capitale investito</i>.</p> <p>Con riferimento ad un premio di 10.000,00 Euro, la tabella sotto riportata evidenzia nella prima colonna la scomposizione del premio al momento del suo versamento (Investimento al momento della sottoscrizione) e nella seconda la totalità dei costi dell'investimento per la durata dell'orizzonte temporale consigliato (Investimento sull'orizzonte temporale consigliato).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Investimento al momento della sottoscrizione</th> <th style="text-align: center;">Investimento sull'orizzonte temporale consigliato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Capitale investito</td> <td style="text-align: center;">98,50%</td> <td style="text-align: center;">91,03%</td> </tr> <tr> <td>B. Costi di caricamento</td> <td style="text-align: center;">1,40%</td> <td style="text-align: center;">1,40%</td> </tr> <tr> <td>C. Commissioni ed altri costi ricorrenti</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">7,12%</td> </tr> <tr> <td>D. Capitale nominale (A+B+C)</td> <td style="text-align: center;">99,90%</td> <td style="text-align: center;">99,55%</td> </tr> <tr> <td>E. Costi delle coperture assicurative</td> <td style="text-align: center;">0,10%</td> <td style="text-align: center;">0,45%</td> </tr> <tr> <td>F. Spese di emissione</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>G. TOTALE (D+E+F)</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Investimento al momento della sottoscrizione	Investimento sull'orizzonte temporale consigliato	A. Capitale investito	98,50%	91,03%	B. Costi di caricamento	1,40%	1,40%	C. Commissioni ed altri costi ricorrenti	0,00%	7,12%	D. Capitale nominale (A+B+C)	99,90%	99,55%	E. Costi delle coperture assicurative	0,10%	0,45%	F. Spese di emissione	0,00%	0,00%	G. TOTALE (D+E+F)	100,00%	100,00%
	Investimento al momento della sottoscrizione	Investimento sull'orizzonte temporale consigliato																								
A. Capitale investito	98,50%	91,03%																								
B. Costi di caricamento	1,40%	1,40%																								
C. Commissioni ed altri costi ricorrenti	0,00%	7,12%																								
D. Capitale nominale (A+B+C)	99,90%	99,55%																								
E. Costi delle coperture assicurative	0,10%	0,45%																								
F. Spese di emissione	0,00%	0,00%																								
G. TOTALE (D+E+F)	100,00%	100,00%																								

Fondo Garantito Europa Maggio 2009													
Investimento finanziario	<p>Il “Fondo Garantito Europa Maggio 2009”, è un fondo a formula di diritto francese garantito e denominato in euro.</p> <p>Il Fondo investirà principalmente in titoli di debito (obbligazioni o strumenti del mercato monetario) e parallelamente potrà intervenire sui mercati a termine regolamentati e over the counter (OTC) e contrattare uno o più swap che permetteranno al Fondo stesso di ottenere al 25/06/2014 un montante che, tenuto conto dei titoli in portafoglio, permette di realizzare l'obiettivo di gestione. Il Fondo potrà essere esposto ad altri OICR in misura inferiore al 50% del proprio attivo netto.</p> <p>Nel periodo iniziale che va dalla data di creazione del Fondo fino al 10 giugno 2009 la gestione sarà adeguata in modo che il valore della quota si evolva come il mercato monetario.</p>												
Finalità dell'investimento	<p>L'obiettivo di gestione del Fondo è di garantire al 25/06/2014, salvo il caso di scadenza anticipata al 22/12/2011, un valore della quota minimo pari al più alto valore della quota registrato dalla data di creazione all'11/06/2009 maggiorato di una performance finale commisurata alla performance dell'indice DJ Eurostoxx 50.</p> <p>Tuttavia se al 22/12/2011 la performance del DJ Eurostoxx 50 risultasse maggiore o uguale ad una certa soglia il Fondo garantisce un valore della quota minimo pari al più alto valore della quota registrato dalla data di creazione all'11/06/2009 maggiorato del 16%.</p>												
Orizzonte temporale minimo di investimento	In funzione della garanzia prestata da BNP Paribas S.A. al Fondo, l'orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni.												
Profilo di rischio dell'investimento finanziario	<p>Il Fondo è caratterizzato da un grado di rischio medio-basso e da una gestione che persegue la protezione del valore di rimborso della quota ad un livello pari al 100% del massimo valore raggiunto nel periodo iniziale dalla quota stessa. Tale livello di protezione del valore della quota si traduce al 25/06/2014, in un importo lordo pari ad almeno il 100% del capitale investito al netto dei prelievi per il costo caso morte e la commissione di gestione.</p> <p>Nella tabella seguente si riporta la rappresentazione delle probabilità di ottenere nell'orizzonte temporale un determinato rendimento del capitale investito rispetto a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a quella del prodotto in un'ipotesi di scenario di andamento prudenziale dell'investimento finanziario:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Scenari di rendimento del Capitale investito</th> <th style="text-align: center;">Probabilità dell'evento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Il <u>rendimento è negativo</u></td> <td style="text-align: center;">55,78%</td> </tr> <tr> <td>Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>non si realizza</u></td> <td style="text-align: center;">0,72%</td> </tr> <tr> <td>Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>si realizza</u></td> <td style="text-align: center;">1,61%</td> </tr> <tr> <td>Il <u>rendimento è positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento</td> <td style="text-align: center;">30,66%</td> </tr> <tr> <td>Il <u>rendimento è positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento</td> <td style="text-align: center;">11,23%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tali simulazioni sono state effettuate al netto delle commissioni di gestione e del prelievo del costo caso morte considerando l'orizzonte temporale consigliato pari a 5 anni e l'eventuale verificarsi dell'evento di scadenza anticipata del fondo al 22/12/2011.</p> <p>Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.</p>	Scenari di rendimento del Capitale investito	Probabilità dell'evento	Il <u>rendimento è negativo</u>	55,78%	Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>non si realizza</u>	0,72%	Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>si realizza</u>	1,61%	Il <u>rendimento è positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	30,66%	Il <u>rendimento è positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	11,23%
Scenari di rendimento del Capitale investito	Probabilità dell'evento												
Il <u>rendimento è negativo</u>	55,78%												
Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>non si realizza</u>	0,72%												
Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>si realizza</u>	1,61%												
Il <u>rendimento è positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	30,66%												
Il <u>rendimento è positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	11,23%												

Garanzie	<p>Il valore unitario minimo delle quote, al 25/06/2014 e nel caso in cui si verifichi la risoluzione anticipata al 22/12/2011, è ulteriormente garantito attraverso uno specifico contratto di garanzia finanziaria prestata da BNP Paribas S.A. a favore del Fondo e non è, pertanto, garantita dalla Compagnia.</p> <p><i>L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.</i></p>
----------	--

Il rimborso dell'investimento	
Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)	Essendo il contratto a vita intera non è prevista una data di scadenza del contratto.
Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)	<p>Se l'assicurato è in vita, purché sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza ma non prima del 15/5/2009, il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato.</p> <p>Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero di quote investite nel Fondo e il valore unitario della quota rilevato alla data di valorizzazione prevista per il caso di riscatto diminuito del rateo della commissione di gestione annuale.</p> <p>Il valore unitario minimo del "Fondo Garantito Europa Maggio 2009" al 25/06/2014 è pari al massimo valore raggiunto dalla quota dalla data di lancio fino all'11/06/2009.</p> <p>La richiesta di riscatto comporta automaticamente la risoluzione del contratto "Polizza BNL Revolution Reddito" collegato al presente contratto e la conseguente liquidazione del relativo valore di riscatto.</p> <p>In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.</p>
Opzioni	Non previste.

Le coperture assicurative per rischi demografici													
Caso morte	<p>In caso di decesso dell'assicurato, è previsto il rimborso di un capitale pari al prodotto tra il numero delle quote investite nel Fondo e il relativo valore unitario rilevato alla data di valorizzazione prevista per il caso di decesso.</p> <p>La Compagnia liquida inoltre un capitale aggiuntivo pari al premio versato moltiplicato per una percentuale di Bonus determinata in base all'età dell'assicurato alla data di decesso così definita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Da anni (inclusi)</th> <th>A anni (esclusi)</th> <th>Bonus %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>70</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>90</td> <td>0,60%</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>Oltre</td> <td>0,20%</td> </tr> </tbody> </table>	Da anni (inclusi)	A anni (esclusi)	Bonus %	0	70	10%	70	90	0,60%	90	Oltre	0,20%
Da anni (inclusi)	A anni (esclusi)	Bonus %											
0	70	10%											
70	90	0,60%											
90	Oltre	0,20%											
Altri eventi assicurati	Non previsti												
Altre opzioni contrattuali	Non previste												

I costi del contratto	
Spese di emissione	Le spese di emissione del contratto, pari a 25 Euro e 0,75% del premio (comunque con un massimo di 250 Euro), sono incluse nel costo di caricamento di cui al punto successivo e sono trattenute solo in caso di recesso.
Costi di caricamento	È previsto un caricamento pari all'1,40% del premio versato.
Costi delle coperture assicurative	Il premio relativo alla copertura del Bonus caso morte è calcolato sul premio versato e dedotto dal capitale maturato e definito in misura pari allo 0,10% annuo.

Costi di gestione dell'investimento finanziario	La commissione massima di gestione gravante su "Fondo Garantito Europa Maggio 2009" è pari allo 0,70% annuo di cui lo 0,11% costituisce il costo della garanzia finanziaria prestata sul valore della quota.
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza	La Compagnia trattiene nel calcolo del valore di riscatto il rateo della commissione annuale di gestione descritta al punto successivo.
Altri costi	La Società matura il diritto ad una commissione annuale, sia per l'amministrazione del contratto sia per l'attività di strutturazione e monitoraggio del Fondo. Tale commissione, prelevata con cadenza annuale dal capitale maturato, è stabilita in misura pari allo 0,90% annuo.

Il costo percentuale medio annuo																								
Indicatore sintetico di costo annuo	Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente. Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa, in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote del Fondo di seguito rappresentato. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sul Fondo, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.																							
	Fondo Garantito Europa Maggio 2009 profilo di rischio: medio-basso																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Premio unico</td> <td>10.000 Euro</td> <td>Premio unico</td> <td>25.000 Euro</td> </tr> </table>	Premio unico	10.000 Euro	Premio unico	25.000 Euro																			
	Premio unico	10.000 Euro	Premio unico	25.000 Euro																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Durata</th> <th>Costo Percentuale Medio Annuo</th> <th>Durata</th> <th>Costo Percentuale Medio Annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,94%</td> <td>1</td> <td>1,94%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,79%</td> <td>2</td> <td>1,79%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,74%</td> <td>5</td> <td>1,74%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1,71%</td> <td>10</td> <td>1,71%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,70%</td> <td>25</td> <td>1,70%</td> </tr> </tbody> </table>	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	1	1,94%	1	1,94%	2	1,79%	2	1,79%	5	1,74%	5	1,74%	10	1,71%	10	1,71%	25	1,70%	25
Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo																					
1	1,94%	1	1,94%																					
2	1,79%	2	1,79%																					
5	1,74%	5	1,74%																					
10	1,71%	10	1,71%																					
25	1,70%	25	1,70%																					

Il diritto di ripensamento	
Revoca della proposta	L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto stabilita alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo di proposta.
Recesso dal contratto	L'investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stabilita alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo di proposta.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1 L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in Italia, Via Albricci, 7 - 20122 Milano (Italia) è stata autorizzata con Decreto Ministeriale del 15/07/1988 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 04/08/1988) e appartiene al Gruppo assicurativo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Holding di Partecipazioni e di Servizi.

Per ulteriori informazioni riguardanti l'impresa e il relativo gruppo di appartenenza si rimanda alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo.

2 RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I rischi connessi all'investimento finanziario collegato al presente contratto sono di seguito illustrati:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato ciascun Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Considerati i predetti rischi finanziari l'investitore-contraente deve tenere conto della possibilità di ottenere un valore di rimborso inferiore al capitale investito.

Il valore del capitale investito in quote del Fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento, come indicato nella Sezione B.1), par. 5.

3 CONFLITTI DI INTERESSE

Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 12 del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

4 DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEL PREMIO

4.1 Caratteristiche del contratto

Il prodotto **Polizza BNL Revolution Crescita** è sottoscrivibile unicamente in abbinamento al prodotto con partecipazione agli utili **Polizza BNL Revolution Reddito** ed entro un anno dalla data di decorrenza, confluirà unitamente al contratto collegato, in un unico prodotto multiramo ovvero in un contratto in cui l'investitore-contraente avrà la facoltà di riallocare il proprio investimento dal Fondo di riferimento della presente polizza alla Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni di Polizza BNL Revolution Reddito e viceversa.

Il prodotto **Polizza BNL Revolution Crescita** consente di investire il premio al netto dei costi, in quote di un Fondo dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto.

Per le informazioni di dettaglio sul Fondo, si rinvia alla sezione B.1) della presente Parte I.

Oltre all'investimento finanziario, il prodotto offre in caso di decesso dell'assicurato, un capitale aggiuntivo determinato in percentuale del premio versato in base all'età dell'assicurato alla data del decesso.

4.2 Durata del contratto

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita residua dell'assicurato.

4.3 Orizzonte temporale minimo di investimento

L'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato, in termini di anni e in virtù della garanzia prevista sul Fondo, per "**Fondo Garantito Europa Maggio 2009**" collegato al contratto alla data di redazione del presente Prospetto è pari ad 5 anni.

4.4 Versamento del premio

Il prodotto prevede il versamento di un premio in unica soluzione.

Al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale, l'investitore-contraente effettua il versamento del premio mediante addebito in conto corrente o versamento di un assegno bancario o circolare, allo scopo di acquisire quote del Fondo di riferimento.

Di seguito si riporta la scomposizione del premio versato.

Con riferimento ad un premio di 10.000,00 Euro, la tabella sotto riportata evidenzia nella prima colonna la scomposizione del premio al momento del suo versamento (**Investimento al momento della sottoscrizione**) e nella seconda la totalità dei costi dell'investimento per la durata dell'orizzonte temporale consigliato (**Investimento sull'orizzonte temporale consigliato**).

	Investimento al momento della sottoscrizione	Investimento sull'orizzonte temporale consigliato
A. Capitale investito	98,50%	91,03%
B. Costi di caricamento	1,40%	1,40%
C. Commissioni ed altri costi ricorrenti	0,00%	7,12%
D. Capitale nominale (A+B+C)	99,90%	99,55%
E. Costi delle coperture assicurative	0,10%	0,45%
F. Spese di emissione	0,00%	0,00%
G. TOTALE (D+E+F)	100,00%	100,00%

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il premio versato, al netto dei costi di caricamento e del prelievo per il Bonus caso morte, è investito in quote del Fondo e costituisce il capitale investito alla data di decorrenza.

Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato come prodotto del numero di quote per il valore unitario delle quote del Fondo rilevato alla data di valorizzazione prevista per ciascun caso di rimborso.

Al momento della redazione del presente Prospetto è attivo "Fondo Garantito Europa Maggio 2009".

5 POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO

Denominazione del Fondo	Fondo Garantito Europa Maggio 2009
Codice ISIN del Fondo	FR0010700385
Società di gestione	BNP Paribas Asset Management con sede in 5, Avenue Kléber, 75116 Parigi
Gestione del Fondo	Protetto <i>Avvertenza: La protezione degli investimenti non costituisce la garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito</i>
Qualifica	Garantito
Categoria	Flessibile
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Medio-basso
Principali tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	<p>Per conseguire il suo obiettivo di gestione, il Fondo investirà in strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario.</p> <p>Il Fondo potrà detenere obbligazioni francesi ed estere e a e altri titoli di credito negoziabili o titoli di credito complessi francesi ed esteri e dei collocamenti monetari.</p> <p>Gli emittenti selezionati potranno essere individuati sia nel settore pubblico che in quello privato (Stati, enti territoriali,...), i titoli di debito privati potranno rappresentare fino al 100% dell'attivo relativo agli strumenti di debito.</p> <p>Le obbligazioni o titoli di credito negoziabili o complessi esteri saranno denominati in una delle divise degli Stati membri dell'OCSE, principalmente in Euro.</p> <p>Il fondo può investire in quote o azioni di OPCVM monetari o obbligazionari francesi o europei armonizzati fino al 50%.</p> <p>Nel quadro del suo normale funzionamento, il Fondo si può trovare puntualmente in posizione debitrice e ricorrere in questo caso a prestiti in contanti.</p> <p>L'OPCVM può ricorrere, nel limite del 100% dei suoi attivi, al prestito titoli e a operazioni di pronti contro termine attivi e passivi.</p>
Aree geografiche/mercati di riferimento	Mercati della zona euro
Specifici fattori di rischio	<p>I contratti su strumenti finanziari a termine conclusi OTC (swaps) dal Fondo generano un rischio di controparte (ossia il rischio che la controparte non possa onorare i propri impegni a fronte degli strumenti finanziari a termine).</p> <p>La garanzia non prende in considerazione l'andamento dell'inflazione.</p> <p>Poiché è prevista la possibilità di liquidazione anticipata del Fondo al 22/12/20011 l'investitore-contraente si assume quindi un rischio sulla durata del suo investimento.</p> <p>Esiste il rischio di calo dei mercati azionari della zona interessata dall'Indice (zona euro).</p>

<p>Operazioni in strumenti derivati</p>	<p>Il Fondo è potrà agire sui mercati a termine regolamentati e OTC.</p> <p>In questi mercati il Fondo può ricorrere ai seguenti prodotti: futures (per copertura e/o per esposizione), opzioni(per copertura e/o per esposizione), swaps. In particolare il Fondo potrà concludere dei contratti di swap in cui le due componenti scambiate potranno essere combinazione delle seguenti tipologie dei flussi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso fisso - tasso variabile (indicizzato all'Eonia, all'Euribor, o a tutti gli altri riferimenti di mercato) - performance legate a una o più divise, azioni, indici di borsa o titoli quotati o OPVCM o fondi di investimento; - dividendi (netti o lordi) - Cap, Floor (per copertura e/o per esposizione) - cambio a termine - derivati di credito (Credit Default Swap) <p>Il fondo fa ricorso a degli strumenti finanziari a termine che ricostituiscono una esposizione sintetica al sottostante allo scopo di ottenere, alla scadenza, la performance finale.</p> <p>L'impegno in derivati del fondo è limitato al 100% dell'attivo del fondo.</p> <p>Per realizzare il suo obiettivo di gestione, il Fondo può anche investire in strumenti finanziari che incorporano dei derivati (specialmente warrants, strutture EMTN, BMTN e obbligazioni strutturate), allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coprire il portafoglio dai rischi inerenti alle attività detenute, - aumentare l'esposizione ai rischi di tasso, - ricostituire un'esposizione sintetica a degli attivi rischiosi.
<p>Stile di gestione</p>	<p>L'obiettivo di gestione del "Fondo Garantito Europa Maggio 2009" è di garantire nell'orizzonte temporale di 5 anni e più precisamente al 25/06/2014 (salvo scadenza anticipata al 22/12/2011) un valore della quota minimo pari al massimo valore registrato dalla quota dalla data di creazione all'11/06/2009 maggiorato del 65% della performance, se positiva, registrata dall'indice DJ Eurostoxx 50.</p> <p>La performance finale dell'indice è calcolata come il rapporto tra la media dei valori di chiusura al 12,13,16,17 e 18 giugno 2014 e la media dei valori di chiusura al 12, 15, 16, 17 e 18 giugno 2009.</p> <p>Tuttavia se la performance intermedia dell'indice è superiore al 20%, al 22/12/2011 si verifica la condizione di chiusura anticipata del Fondo e sarà garantito un valore della quota pari al 116% del massimo valore registrato dalla quota dalla data di creazione all'11/06/2009</p> <p>La performance intermedia dell'indice è calcolata come il rapporto tra la media dei valori di chiusura dell'indice al 9, 12, 13, 14 e 15 dicembre 2011 e la media dei valori di chiusura al 12, 15, 16, 17 e 18 giugno 2009.</p> <p>Le date di rilevazione sono suscettibili di modifiche nel caso si verificassero eventi straordinari di mercato.</p> <p>In ogni caso l'obiettivo del Fondo è di proteggere almeno il capitale investito al netto dei prelievi effettuati per il costo caso morte e la commissione di gestione annuale.</p> <p>A tale scopo quindi, il patrimonio del Fondo è investito in un portafoglio di strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (o per mezzo di investimenti diretti o tramite OICR), il cui rendimento, al netto dei costi addebitabili al Fondo, viene ceduto mediante un contratto derivato OTC, al fine di ottenere a scadenza la partecipazione ai rendimenti dei mercati azionari derivante dall'applicazione della formula. Il contratto derivato (tecnicamente uno swap) è stipulato con uno o più controparti in fase di lancio del Fondo per un ammontare pari al numero delle quote sottoscritte nel periodo di collocamento moltiplicato per il valore garantito della quota. La dimensione dello swap è modificata qualora ci siano rimborsi di quote. Per il controllo del rischio di</p>

controparte dello swap, i contratti swap stipulati con le controparti sono collateralizzati.

In particolare la strategia per conseguire l'obiettivo di gestione è la seguente.

Il portafoglio del Fondo sarà composto principalmente da strumenti di tasso obbligazionari e/o monetari. Parallelamente, il Fondo potrà intervenire sui mercati a termine regolamentati e over the counter (OTC) e contrattare uno o più swaps che permetteranno al Fondo stesso di ottenere al 25/06/2014 un importo che, tenuto conto dei titoli in portafoglio, permette di realizzare l'obiettivo di gestione. Il livello di esposizione del Fondo ad altri OICR è inferiore al 50%.

A decorrere dalla data di creazione del Fondo e fino al 10 giugno 2009, la gestione sarà adattata affinché il Valore Patrimoniale Netto si evolva di pari passo con il mercato monetario.

Le simulazioni numeriche effettuate per il calcolo del valore atteso del rendimento del capitale investito nell'orizzonte temporale consigliato si basano su ipotesi di scenario prudente. Le probabilità sono state ottenute confrontando i risultati con il rendimento sullo stesso orizzonte temporale del capitale nominale alla decorrenza pari a 99,90% in un investimento di durata analoga con rendimento pari al tasso privo di rischio ("risk-free") contenuto in un range [1,07% - 4,97%] con ipotesi di volatilità media su base annua pari a 32,66%. Il sistema utilizzato per eseguire i calcoli è la metodologia Montecarlo, con la realizzazione di 10.000 simulazioni.

Le probabilità indicate non incorporano le aspettative di crescita tipiche di una attività rischiosa (premio al rischio).

Le simulazioni sono state effettuate inoltre al netto delle commissioni di gestione e del prelievo del costo caso morte considerando l'orizzonte temporale consigliato pari a 5 anni e l'eventuale verificarsi dell'evento di scadenza anticipata del fondo al 22/12/2011.

Di seguito si riporta una tabella che fornisce una rappresentazione dei profili di rischio dell'investimento finanziario riportando gli scenari di rendimento nell'orizzonte temporale consigliato del capitale investito:

Scenari di rendimento a scadenza del Capitale investito	Probabilità dell'evento
Il <u>rendimento è negativo</u>	55,78%
Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>non si realizza</u>	0,72%
Il <u>rendimento atteso è positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento e la protezione <u>si realizza</u>	1,61%
Il <u>rendimento è positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	30,66%
Il <u>rendimento è positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	11,23%

Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.

Si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 3 e Sezione B, par. 7.1 del Prospetto informativo per maggiori informazioni.

Destinazione dei proventi

Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi.

6 GARANZIE DELL'INVESTIMENTO

La Società non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito né di corresponsione di un rendimento minimo nel corso della durata contrattuale.

L'investitore-contraente si assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote pertanto esiste la possibilità di ricevere in caso di rimborso un capitale inferiore al capitale investito.

A favore di "Fondo Garantito Europa Maggio 2009" attraverso uno specifico contratto di garanzia prestata da BNP Paribas S.A. (di seguito "Garante") è prevista al 25/06/2014 la protezione del valore della quota ad un livello pari al più alto valore della quota registrato dal Fondo dalla data di creazione stabilita al 27/01/2009 all'11/06/2009 maggiorato del 65% della performance dell'indice DJ Eurostoxx così come definita al paragrafo precedente.

È prevista comunque anche in caso di risoluzione anticipata del Fondo al 22/12/2011 una protezione del valore della quota ad un livello pari al più alto valore della quota registrato dal Fondo dalla data di creazione all'11/06/2009 maggiorato del 16%.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Parte III, Sezione A, par. 3 del Prospetto informativo.

7 PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDO (C.D. BENCHMARK)

In relazione allo stile di gestione adottato non è possibile individuare un *benchmark* rappresentativo della politica di gestione adottata. Anche se la performance del Fondo dipende dall'evoluzione del valore dell'indice DJ Eurostoxx 50 essa potrà essere differente dalla performance di tale indice a causa della definizione della formula.

Si riporta una misura di rischio alternativa:

Fondo	Misura di rischio	Valore
Fondo Garantito Europa Maggio 2009	Valore a rischio nell'orizzonte temporale consigliato con livello di confidenza al 95%	10,91%

Il Valore a rischio (conosciuto anche come Value at Risk o VaR) sintetizza la massima perdita attesa, su un dato orizzonte temporale e nei limiti di un determinato intervallo di confidenza.

8 CLASSI DI QUOTE

Il "Fondo Garantito Europa Maggio 2009" ha un'unica classe di quote.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

9 RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA (CASO VITA)

Nel presente contratto la scadenza coincide con il decesso dell'assicurato pertanto il rimborso avviene secondo le modalità previste alla Sezione B.3), par. 12.

10 RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato purché sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza ma non prima del 15/05/2009 e comunque a condizione che l'assicurato sia in vita.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote attribuite al contratto al netto del rateo della commissione di gestione annuale. Il controvalore è determinato come il prodotto tra il numero delle quote investite nel Fondo e il relativo valore unitario al quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dell'intera documentazione prevista nell'apposita sezione delle Condizioni contrattuali.

La richiesta di riscatto comporta automaticamente la risoluzione del contratto "Polizza BNL Revolution Reddito" collegato al presente contratto e la conseguente liquidazione del relativo valore di riscatto.

L'investitore-contraente sopporta in ogni caso il rischio di ottenere un valore di riscatto totale inferiore al capitale investito.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia al par. 18.

11 OPZIONI CONTRATTUALI

Non previste.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

12 PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Il contratto prevede le seguenti coperture assicurative:

Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell'assicurato è previsto il rimborso di un capitale pari al prodotto tra il numero delle quote investite nel Fondo e il rispettivo valore unitario al quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dell'intera documentazione prevista nell'apposita sezione delle Condizioni contrattuali.

Tale importo è maggiorato di un importo pari al premio versato moltiplicato per una percentuale di Bonus determinata in base all'età dell'assicurato al decesso e pari a :

Da anni (inclusi)	A anni (esclusi)	Bonus %
0	70	10,0%
70	90	0,60%
90	Oltre	0,20%

Il capitale aggiuntivo liquidabile in caso di premorienza (Bonus) non può comunque essere superiore a 75.000 Euro.

La richiesta di liquidazione del capitale in caso di decesso avrà contestuale effetto di richiesta di liquidazione anche delle prestazioni previste dal contratto collegato denominato "Polizza BNL Revolution Reddito".

La copertura è efficace a partire dalla data di decorrenza del contratto così come definita al par. 17.1 a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

12.1 **Altre coperture assicurative**

Non sono previste altre coperture assicurative.

Per il pagamento della prestazione, la Società richiede la consegna da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell'apposita Sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione" in calce alle Condizioni contrattuali.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

13 ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Non previste

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

14 REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

14.1 **Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente**

14.1.1 Spese fisse

Le spese di emissione, 25 Euro e lo 0,75% del premio (comunque con un massimo di 250 Euro),

sono comprese nel costo di caricamento al punto successivo e vengono prelevate solo in caso di recesso.

14.1.2 Costi di caricamento

Il contratto prevede un caricamento pari all'1,40% del premio versato.

14.1.3 Costo delle coperture assicurative previste dal contratto

Il premio per la copertura del Bonus aggiuntivo in caso di morte è pari allo 0,10% annuo del premio versato e viene prelevato annualmente dal numero di quote attribuite al contratto.

14.1.4 Costo delle garanzie previste dal contratto

Non sono previste garanzie sul contratto.

14.1.5 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza

In caso di riscatto la Società trattiene il rateo della commissione di gestione annuale di cui al punto 14.1.6 relativamente alla frazione di anno solare trascorsa dall'ultimo prelievo.

14.1.6 Altri costi

La Società matura il diritto ad una commissione annuale, per l'amministrazione del contratto e per l'attività di strutturazione e monitoraggio del Fondo. Tale commissione è stabilita in misura pari allo 0,90% annuo e prelevata annualmente dal numero di quote attribuite al contratto.

14.2 **Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente**

Commissione di gestione del Fondo	Massima 0,70% annuo con prelievo giornaliero
Commissione di incentivo (o di performance)	Non prevista
Costo della garanzia prestata	0,11% annuo inclusa nella commissione del Fondo
Commissioni massime sugli OICR sottostanti	Alla data di redazione del presente Prospetto, pari al massimo allo 0,25% su base annua per singolo OICR nel periodo iniziale e che si riduce allo 0,10% dall'11/06/2009. Pertanto l'andamento del Fondo risente indirettamente anche della presenza delle commissioni relative ai fondi sottostanti da moltiplicare per l'effettivo peso del fondo stesso.
Altre spese	Non previste

Nella commissione di gestione del Fondo non sono inclusi gli eventuali costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari).

BNL Vita corrisponde al distributore del prodotto **Polizza BNL Revolution Crescita** una commissione pari al 70% dei costi di caricamento di cui al par. 14.1.2 e del costo riportato al par. 14.1.6.

15 **AGEVOLAZIONI FINANZIARIE**

Non previste.

16 **REGIME FISCALE**

16.1 **Detrazione fiscale del premio**

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente il caso morte e per un importo massimo di 1.291,14 Euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'investitore-contraente nella misura del 19%. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se persona diversa dall'investitore-contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

16.2 **Tassazione delle prestazioni assicurate**

Le somme dovute dalla Società in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in caso di decesso dell'assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Negli altri casi, la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione delle prestazioni.

Per maggiori informazioni consultare la Parte III, Sezione D, par. 11.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

17 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

17.1 Modalità di sottoscrizione

Polizza BNL Revolution Crescita si sottoscrive unicamente mediante il Modulo di Proposta riportato in calce al presente Prospetto Informativo ed esclusivamente in abbinamento al prodotto "Polizza BNL Revolution Reddito".

Al momento della sottoscrizione della Proposta di contratto, l'investitore-contraente si impegna ad effettuare il versamento del premio mediante addebito automatico in conto corrente, assegno bancario o circolare.

La conversione del premio in quote viene effettuata sulla base della quotazione del 5° giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente dell'investitore-contraente o a quello in cui viene versato l'assegno.

Il contratto si intende concluso alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione a condizione che sia stato pagato il primo premio pattuito.

Gli effetti del contratto decorrono dal 6° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il conto corrente dell'investitore-contraente se il premio è corrisposto mediante addebito in c/c, altrimenti dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto nel caso in cui il premio venga versato mediante assegno.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 8.

17.2 Modalità di revoca della proposta

La Proposta del presente contratto può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto ed ha contestualmente efficacia di revoca della Proposta di assicurazione relativa al contratto collegato denominato "Polizza BNL Revolution Reddito".

La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dall'investitore-contraente alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede a rimborsare all'investitore-contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

17.3 Diritto di recesso dal contratto

L'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto e, qualora non sia stato effettuato il versamento del premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Società per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà contestualmente efficacia di recesso anche dal contratto collegato denominato "Polizza BNL Revolution Reddito", dal momento in cui essa perviene alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società provvede a rimborsare all'investitore-contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 25 Euro e 0,75% del premio (comunque con un massimo di 250 Euro).

18 MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

L'investitore-contraente, per richiedere il riscatto del capitale deve presentare alla Società richiesta scritta accompagnata dalla documentazione richiesta nell'apposita Sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione" delle Condizioni contrattuali.

In ogni caso la Società, al fine di consentire all'investitore-contraente la determinazione del valore di riscatto della polizza, si dichiara in ogni momento disponibile a comunicarne l'importo calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta che dovrà essere indirizzata a:

BNL Vita S.p.A. - Servizio Commerciale
Via Albricci, 7
20122 Milano
Numero verde 800 900 900
Fax 02/72.42.75.44
e-mail: ServizioClienti@bnlvita.it

In considerazione del fatto che non esistono garanzie di rendimento minimo prestate dalla Compagnia, l'investitore-contraente deve valutare con attenzione le conseguenze negative collegate ai rischi dell'investimento che potrebbero far risultare il capitale liquidabile in caso di riscatto totale inferiore a quello dei premi versati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

20 REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

21 INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Il valore della quota del Fondo di riferimento viene calcolata, in ciascuno dei giorni che sia un giorno lavorativo dei mercati francesi e dall'11/6/2009 dei giorni in cui è pubblicato l'indice di riferimento, dividendo per il numero delle quote esistenti il valore corrente del patrimonio del Fondo stesso al netto delle spese previste e indicate al paragrafo "Costi". Inoltre il valore della quota riferito ad un giorno che precede un periodo non lavorativo tiene conto degli interessi calcolati per tale periodo e riporta la data dell'ultimo giorno non lavorativo del periodo stesso. A tal proposito si segnala che il valore della quota del Fondo è quotidianamente pubblicato da "Il Sole 24 Ore" e sul sito bnlvita.it.

La Società comunica tempestivamente all'investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto informativo o nel regolamento del Fondo intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e alla normativa applicabile, nonché le informazioni relative ai Fondi di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.

La Società è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- premio versato entro la decorrenza del contratto, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero delle quote prelevate per il premio della copertura aggiuntiva caso morte;
- numero delle quote prelevate per la commissione di gestione annuale;
- numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Società comunicherà annualmente all'investitore-contraente, con la medesima tempistica, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di portafoglio del Fondo.

La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all'investitore-contraente dell'eventualità che il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto al premio investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento.

Qualora l'investitore-contraente desideri operare una trasformazione di contratto la Compagnia si impegna a consegnare una scheda comparativa che descrive le modifiche delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito bnlvita.it dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto informativo aggiornato, il rendiconto periodico della gestione del Fondo, nonché il regolamento dello stesso.

La Società si impegna inoltre a comunicare all'investitore-contraente la data in cui tale polizza confluirà in un unico contratto unitamente alla polizza collegata e con essa tutti i riferimenti utili all'identificazione del contratto unico.

22 RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione possono essere inoltrate a:

BNL Vita S.p.A. - Servizio Commerciale
Via Albricci, 7
20122 Milano
Numero verde 800 900 900
Fax 02/72.42.75.44
e-mail: ServizioClienti@bnlvita.it

La Compagnia si impegna a fornire informazioni in merito al rapporto assicurativo entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, fatta salva la necessità di maggiori approfondimenti.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a BNL Vita, Ufficio Clienti con sede in Via Albricci, 7 - 20122 - Milano (Italia) oppure inviando un Fax al n. 02/72.42.75.44 o un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail ufficioclienti@bnlvita.it.

Il reclamo deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo, potrà rivolgersi all'autorità di vigilanza di competenza secondo quanto di seguito indicato.

Per reclami riguardanti il contratto in senso stretto, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma (Italia), oppure potrà inviare un Fax al n. 06/42.133.426 o al n. 06/42.133.353, corredando copia del reclamo inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro;

Per reclami riguardanti aspetti di trasparenza, potrà rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma (Italia), o Via Broletto, 7 - 20123 Milano (Italia), Telefono 06/84.77.1 - 02/72.42.01, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

BNL Vita S.p.A. con sede legale in Via Albricci, 7 Milano si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo.

Il Rappresentante legale
Maurizio Pellicano



Il presente Glossario (Appendice A della Parte I) è stato depositato in CONSOB il 30/01/2009 ed è valida a partire dal 02/02/2009 al 29/05/2009.

APPENDICE A

Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con l'investitore-contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica designata dall'investitore-contraente, che può anche coincidere con l'investitore-contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bonus caso morte: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, bonus riconosciuto sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle condizioni contrattuali.

Capitale caso morte: in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario caso morte.

Capitale investito: valore rappresentativo della parte del premio versato che viene effettivamente investita dall'impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite.

Capitale maturato: capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: premio versato al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative sostenuti dall'investitore-contraente al momento della conclusione del contratto.

Categoria: la categoria del fondo interno/OICR è un attributo in modo da fornire un'indicazione sintetica della politica di investimento.

Compagnia: vedi "Società di assicurazione".

Composizione del fondo: informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la società invia all'investitore-contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto: il momento che coincide con le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione del contratto a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interesse: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello dell'investitore-contraente.

CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta a tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Controvalore delle quote: vedi "Capitale maturato".

Costi (o spese): oneri a carico dell'investitore-contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Costi di caricamento: parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di costo che fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Data di valorizzazione: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Dati storici: il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito e coincidente con il 6° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il conto corrente dell'investitore-contraente o a quello di versamento dell'assegno.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Età assicurativa: si determina considerando il numero di anni compiuti dall'assicurato alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Fondi comuni d'investimento (aperti): fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno/OICR protetto: fondi nei quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.

Grado di rischio: misura qualitativa qualificante il profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

Impresa di assicurazione: vedi "Società".

Investitore-contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita Sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

Modulo di proposta: modulo sottoscritto dall'investitore-contraente con il quale gli manifesta all'impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui l'avente diritto può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Orizzonte temporale di investimento: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e allo stile di gestione del portafoglio di investimenti connesso al contratto, nel rispetto del principio della neutralità al rischio, nonché in relazione ai costi e alle penali in caso di riscatto anticipato.

Premio unico: importo che l'investitore-contraente corrisponde in un'unica soluzione all'impresa di assicurazione prima della data di decorrenza del contratto.

Premio versato: importo versato dall'investitore-contraente all'impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Inoltre, all'investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Qualifica: la qualifica del/la fondo interno/OICR/linea rappresenta un attributo qualificativo della politica gestionale adottata. Essa può essere selezionata tra una o più delle seguenti alternative: "indicizzato", "etico", "garantito" e "a formula". La qualifica "indicizzato" deve essere selezionata esclusivamente per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "a benchmark" di tipo "passivo"; la qualifica "etico" può essere selezionata per i/le fondi interni/OICR/linee con qualsiasi tipo di gestione; le qualifiche "a formula" e "garantito" possono essere selezionate solo per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "flessibile" o "protetta".

Quota: unità di misura di un fondo di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.

Revoca della proposta: possibilità, prevista dal legislatore, di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato.

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	>70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

Rimborso: tutti i casi per i quali la società corrisponde, ai sensi delle norme contrattuali, il capitale maturato all'avente diritto.

Riscatto: facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Rischio demografico: rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita dell'assicurato al verificarsi del quale l'impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.

Scenari di rendimento del capitale investito: trattasi degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito del/la fondo interno/OICR/linea nell'orizzonte temporale di riferimento a confronto con il rendimento conseguito sul medesimo orizzonte temporale da attività finanziarie prive di rischio.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni della CONSOB che la Società deve consegnare al potenziale investitore-contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire all'investitore-contraente uno strumento semplificato di orientamento, in

modo da consentirgli di individuare le caratteristiche e le tipologie di prestazioni assicurate, l'investimento finanziario e le caratteristiche dei singoli Fondi, i costi del contratto e del rendimento dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro: verificarsi del decesso dell'assicurato e per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurata.

Società di assicurazione: impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'investitore-contraente stipula il contratto di assicurazione.

Spese di emissione: spese (ad es. bolli) che l'impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Tipologia di fondo interno/OICR: la tipologia del/la fondo interno/OICR dipende dal macro-stile di gestione che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diversi tipi di gestioni tra loro alternativi: "flessibile", "a benchmark" e "protetta". La gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/comparti/linee la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati; la gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la gestione "protetta" per i fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento è orientata a proteggere una percentuale del capitale investito.

Total Expense Ratio (TER): rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

VaR: Il Valore a rischio (conosciuto anche come Value at Risk o VaR) sintetizza la massima perdita attesa, su un dato orizzonte temporale e nei limiti di un determinato intervallo di confidenza.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 30/01/2009 ed è valida a partire dal 02/02/2009 al 29/05/2009.

PARTE II del Prospetto informativo

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi e turnover di portafoglio del Fondo

DATI STORICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEL FONDO

L'operatività del Fondo collegato al presente contratto ha inizio il 27/01/2009 pertanto non è possibile alcun dato storico di rischio/rendimento.

Il valore della quota del "Fondo Garantito Europa Maggio 2009" alla data di inizio operatività è posta pari a 1000 euro.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO

In considerazione del fatto che il Fondo collegato al presente contratto è di nuova istituzione non è possibile fornire l'indicatore Total Expense Ratio (TER).

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

In considerazione del fatto che il Fondo collegato al presente contratto è di nuova istituzione non è possibile fornire il turnover di portafoglio.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Polizza BNL Revolution Crescita

**Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked
Tariffa RUUA**

Art. 1 Oggetto del contratto

“Polizza BNL Revolution Crescita” è un contratto collegato alla polizza “Polizza BNL Revolution Reddito” nell’ambito del pacchetto commerciale denominato “Polizza BNL Revolution Reddito & Crescita”. In virtù di tale collegamento, ogni diritto esercitato sul presente contratto produce effetti analoghi sul contratto ad esso collegato, secondo quanto di seguito specificato.

Entro il primo anniversario della data di decorrenza la Compagnia farà confluire le due posizioni contrattuali, “Polizza BNL Revolution Crescita” e “Polizza BNL Revolution Reddito”, in un unico contratto denominato “Polizza BNL Revolution” le cui condizioni sono state consegnate al Contraente unitamente al presente contratto.

“Polizza BNL Revolution Crescita” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in forma di “Vita intera con Bonus” (Tariffa RUUA). Le prestazioni assicurative sono direttamente correlate all’andamento delle quotazioni dell’OICR collegato al contratto (di seguito “Fondo”): le quote di tale Fondo vengono direttamente acquisite dalla Società al fine di finanziare le prestazioni assicurative stesse e poste a copertura delle riserve tecniche corrispondenti.

Il contratto prevede la corresponsione di un premio da versare, all’atto della sottoscrizione della proposta contrattuale mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale, ma non prima del 15 maggio 2009, il Contraente può richiedere il riscatto totale della polizza.

In caso di decesso dell’Assicurato il contratto prevede il pagamento al Beneficiario caso morte di un capitale ottenuto moltiplicando il numero di quote del Contraente per il loro valore unitario di rimborso ulteriormente maggiorato di un “Bonus” variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso.

Tutte le prestazioni assicurative derivanti dal contratto a carico della Società, sia in caso di decesso dell’Assicurato sia in caso di riscatto totale, sono espressamente e direttamente collegate nel loro ammontare al valore delle quote del Fondo, le quali risentono delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie ad esse connesse.

Ciascuna variazione del valore delle quote determina automaticamente la corrispondente variazione dell’ammontare delle prestazioni assicurate. La sottoscrizione del presente contratto trasferisce integralmente sui destinatari delle prestazioni gli andamenti della performance e della valorizzazione delle quote nel tempo, senza alcuna garanzia di prestazione minima da parte della Società.

Art. 2 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 3 Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Gli effetti del contratto decorrono dal 6° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il conto corrente del Contraente o a quello di versamento dell’assegno.

La durata del contratto coincide con la durata residua di vita dell’Assicurato poiché si tratta di un contratto di assicurazione a vita intera.

Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, o automaticamente a seguito di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente della polizza collegata denominata “Polizza BNL Revolution Reddito”, oppure a seguito del decesso dell’Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

Art. 4 Conversione dei premi in quote

Il numero di quote attribuite al Contraente è determinato dividendo il premio versato, al netto del costo della copertura caso morte e dei costi, per il relativo valore unitario della quota del Fondo.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del 5° giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente del Contraente o successivo alla data di versamento dell’assegno.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione del 5° giorno non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

La Società si impegna a comunicare al Contraente la data di decorrenza degli effetti contrattuali, il numero di quote che gli sono state attribuite al Fondo ed il relativo valore unitario della quota utilizzato per la conversione.

Art. 5 Revoca della Proposta e diritto di recesso dal contratto

Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente contratto può essere revocata *fino al momento della conclusione del contratto* ed ha contestualmente efficacia di revoca della Proposta di assicurazione relativa al contratto collegato denominato "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

La revoca della Proposta *deve essere comunicata per iscritto* dal Contraente alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso *entro 30 giorni dalla conclusione del contratto*.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente contratto e, qualora non sia stato effettuato il versamento del premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto *deve essere comunicata alla Società per iscritto* entro il termine di cui sopra ed avrà contestualmente efficacia di recesso anche dal contratto collegato denominato "**Polizza BNL Revolution Reddito**", dal momento in cui essa perviene alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto di un importo fisso pari a 25 Euro e di una commissione pari allo 0,75% del premio versato quali spese sostenute per l'emissione del contratto comunque con un massimo di 250 Euro.

Art. 6 Limiti di età

Non è previsto alcun limite di età per l'Assicurato.

Art. 7 Estinzione del contratto

Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, o automaticamente a seguito di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente relativamente alla polizza collegata "**Polizza BNL Revolution Reddito**", oppure a seguito del decesso dell'Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

Art. 8 Caratteristiche del Fondo collegati al contratto

Alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali è collegato al contratto il seguente Fondo:

Denominazione Fondo	Codice ISIN	Categoria	Commissione di gestione
Fondo Garantito Europa Maggio 2009	FR0010700385	Flessibile	Max 0,70% annua

La Società si riserva la facoltà di aggiungere altri Fondi successivamente dandone comunicazione al Contraente. Si tratta di un Fondo conforme alle norme europee.

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato, con cadenza giornaliera, dividendone il valore complessivo netto per il numero delle relative quote. Il valore della quota riferito ad un giorno che precede un periodo non lavorativo tiene conto degli interessi calcolati per tale periodo e riporta la data dell'ultimo giorno non lavorativo del periodo stesso.

Il valore unitario delle quote del Fondo viene giornalmente pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito bnlvita.it.

Il Prospetto del Fondo è comunque disponibile sul sito bnlvita.it e presso la rete di vendita e gli Uffici di BNL Vita.

Art. 9 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Ai Beneficiari designati spetta, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione di un importo che si ottiene sommando le due seguenti quantità:

- il controvalore delle quote attribuite al contratto ovvero il prodotto tra il numero quote attribuite al contratto e il relativo valore unitario relativo alla "data riferimento evento";
- il Bonus, il cui importo non può comunque superare 75.000 Euro, determinato moltiplicando la percentuale assegnata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso riportata nella seguente tabella e il premio versato:

Da anni (inclusi)	A anni (inclusi)	Bonus
0	69	10%
70	89	0,60%
90	Oltre	0,20%

Per "data riferimento evento" si intende il 4° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Società dell'intera documentazione prevista nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione". In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari, la richiesta scritta ***dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente***.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Per la prestazione aggiuntiva, la Compagnia preleva annualmente, dalle quote attribuite al contratto, un premio pari allo 0,10% del premio versato.

Il capitale caso morte previsto dal presente contratto è liquidabile dalla Società a seguito di tempestiva ***richiesta scritta avanzata dal Beneficiario*** nel rispetto dei termini previsti dalla legge ed avrà contestuale effetto di richiesta di liquidazione anche delle prestazioni previste dal contratto collegato denominato "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

Art. 10 Riscatto totale e parziale del contratto

Il Contraente, trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, ma non prima del 15 maggio 2009, può esercitare il diritto di riscatto totale mediante richiesta scritta indirizzata alla Società. Non è ammesso il riscatto parziale.

In caso di riscatto totale, l'estinzione del contratto decorre dalla data in cui la richiesta di riscatto perviene alla Società, e comporta il venir meno della prestazione relativa al Bonus prevista in caso di decesso.

L'importo del riscatto totale si ottiene moltiplicando il numero di quote attribuite al Contraente per il relativo valore unitario di rimborso della quota del Fondo collegato al contratto relativamente alla "data riferimento evento" al netto del rateo della commissione di gestione descritta all'art. 17.

La "data riferimento evento" citata è individuata con il medesimo criterio descritto nel precedente Art. 9. Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione relativa alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto totale, la relativa richiesta si intenderà automaticamente e contestualmente estesa anche al contratto collegato denominato "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

Art. 11 Opzioni del contratto

Non previste

Art. 12 Pagamento delle prestazioni

Per ogni pagamento la Società richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento concordate tra la Società e gli aventi diritto.

Art. 13 Designazione del Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione, e può essere effettuata anche in modo generico.

La designazione del Beneficiario non può differire da quella effettuata per il contratto collegato "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte *devono essere comunicate per iscritto* alla Società o disposte per testamento ed hanno effetto automatico anche sulla polizza collegata denominata "Polizza BNL Revolution Reddito".

Art. 14 Prestiti

Il presente contratto assicurativo non ammette la concessione di prestiti.

Art. 15 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli art. 1406 e ss. del codice civile.

La cessione diventa efficace quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) ed ha immediato e contestuale effetto anche relativamente al contratto collegato denominato "Polizza BNL Revolution Reddito".

La Società provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 16 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Tali atti diventano efficaci quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente e viene automaticamente estesa al contratto collegato "Polizza BNL Revolution Reddito".

La Società provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 17 Spese contrattuali

Il contratto prevede un caricamento sul premio versato pari all'1,40%.

Sul contratto sarà prelevata annualmente una commissione di gestione pari a 0,90%.

Occorre inoltre segnalare che il Fondo di riferimento prevede una commissione che indirettamente influisce sul contratto assicurativo così come descritto all'Art. 8.

Art. 18 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 19 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Società, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla Compagnia: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto compilando l'apposito modulo di Richiesta di Liquidazione disponibile presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto.

La Società si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto, devono essere consegnati:

- Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- Richiesta di Liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- Fotocopia dei Documenti di Identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- Certificato di morte dell'Assicurato.

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente contratto occorre inoltre presentare una Copia autenticata del Testamento del Contraente o un Atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'Atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari caso morte.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la Richiesta di Liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Società dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare;
- nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente;
- nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la Richiesta di Liquidazione.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Polizza BNL Revolution

**Contratto di assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili e Unit Linked**

Art. 1 Oggetto del contratto

"Polizza BNL Revolution" è la denominazione commerciale ("Descrizione prodotto"), adottata ai fini del collocamento del prodotto della forma assicurativa definita "Vita intera con Bonus".

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino alla data, che sarà indicata dalla Compagnia al Contraente, nella quale la Compagnia stessa avrà provveduto a far confluire i contratti "Polizza BNL Revolution Reddito" e "Polizza BNL Revolution Crescita" nel presente contratto così come previsto dalle relative condizioni contrattuali.

Le prestazioni assicurative sono direttamente correlate all'andamento della Gestione separata denominata CAPITALVITA® (di seguito "Gestione") e dalle quotazioni dell'OICR collegato al contratto (di seguito "Fondo").

Il Contraente ha la facoltà di corrispondere premi aggiuntivi mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare.

Il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale della polizza, riscuotendo il capitale in vigore.

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede il pagamento al Beneficiario caso morte di un importo descritto all'Art. 4.

Sulla componente investita nel Fondo non è previsto alcun rendimento minimo garantito e i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla Compagnia ma restano a carico del Contraente.

Art. 2 Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione delle Proposte di assicurazione dei contratti "Polizza BNL Revolution Reddito" e "Polizza BNL Revolution Crescita" a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data comunicata per iscritto dalla Società al Contraente.

La durata del contratto coincide con la durata residua di vita dell'Assicurato poiché si tratta di un contratto di assicurazione a vita intera.

Art. 3 Premi e spese contrattuali

Il Contraente ha la facoltà, successivamente alla data di decorrenza, di effettuare versamenti aggiuntivi mediante addebito in conto corrente, assegno bancario o circolare, indicando la percentuale da destinare a ciascuna componente del contratto.

Il contratto prevede un caricamento su ciascun premio versato pari all'1,40%.

Art. 4 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione di un importo che si ottiene sommando le due seguenti quantità:

- il capitale in vigore alla "data riferimento evento" così come definito all'Art. 5;
- il Bonus, il cui importo non può comunque superare 75.000 Euro, determinato moltiplicando la percentuale assegnata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso riportata nella seguente tabella e la somma dei premi versati nella componente collegata al Fondo fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali) e al netto dei prelievi per il costo caso morte:

Da anni (inclusi)	A anni (inclusi)	Bonus %
0	69	10%
70	89	0,60%
90	Oltre	0,20%

Per "data riferimento evento" si intende il 4° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Società dell'intera documentazione prevista nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione". In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta *dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente*.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Per la prestazione aggiuntiva, la Compagnia preleva annualmente, dalle quote del Fondo, un premio pari allo 0,10% della somma dei premi versati.

Il capitale caso morte previsto dal presente contratto è liquidabile dalla Società a seguito di tempestiva ***richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte*** nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Art. 5 Capitale in vigore

Il capitale in vigore a una certa data è costituito dalla somma tra:

- la percentuale di ciascun premio versato, al netto delle spese di cui all'Art. 3 destinata alla Gestione separata e rivalutato fino a tale data;
- il controvalore delle quote ottenute convertendo, come descritto all'Art. 6, la percentuale di ciascun premio versato destinato al Fondo, al netto delle spese e del costo della copertura aggiuntiva caso morte.

Art. 6 Conversione del premio in quote

Il numero di quote attribuite al Contraente è determinato dividendo la percentuale di premio versato destinato al Fondo, al netto del costo della copertura caso morte e delle spese, per il relativo valore unitario della quota del Fondo.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del 5° giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente del Contraente o successivo alla data di versamento dell'assegno.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione del 5° giorno non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

La Società si impegna a comunicare al Contraente la data di decorrenza degli effetti contrattuali, il numero di quote che sono state attribuite al contratto ed il valore unitario della quota utilizzato per la conversione.

Art. 7 Rivalutazione

La Società riconosce alla componente destinata alla Gestione separata una rivalutazione annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

La rivalutazione annuale viene applicata al contratto il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.

Misura della rivalutazione annuale

Viene attribuito il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALVITA®, di cui al punto 4) del relativo Regolamento, intendendo operante la "Clausola di rilevazione mensile".

Il rendimento annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

Spetta peraltro alla Società la commissione annuale di gestione pari all'1,30%.

La misura annua di rivalutazione del capitale è pertanto pari alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito e la commissione annuale di gestione.

È garantita dalla Società, in caso di decesso e al 25/06/2014, una misura minima di rivalutazione pari al 2% annuo composto della componente investita nella Gestione separata.

Modalità di rivalutazione annuale del capitale

In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, per quanto riguarda la componente investita nella Gestione separata, il capitale in vigore alla data di rivalutazione si ottiene sommando:

- il capitale maturato al 31/12 dell'anno precedente nella componente collegata alla gestione separata incrementato della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il

numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di rivalutazione in corso d'anno;

- ciascuna "parte di capitale" acquisita in corrispondenza di ogni premio versato nell'anno solare e di ogni importo trasferito nella Gestione con un'operazione di switch al netto dei costi, incrementata della rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionata al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione.

La rivalutazione annuale delle prestazioni comporta l'aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica maturata alla data di rivalutazione.

La Società si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.

Art. 8 Estinzione del contratto

Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente oppure a seguito del decesso dell'Assicurato.

Art. 9 Caratteristiche della Gestione e del Fondo collegati al contratto

Alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali sono collegati al contratto:

- 1) una specifica gestione patrimoniale denominata CAPITALVITA® , separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali;
- 2) il seguente Fondo armonizzato di diritto francese gestito da BNP Paribas Asset Management Parigi:

Denominazione Fondo	Codice ISIN	Quotazione	Commissione di gestione
Fondo Garantito Europa Marzo 2009	FR0010700385	Giornaliera su "Il Sole 24 Ore"	Max 0,70%

Sul sito bnlvita.it è disponibile il Prospetto del Fondo, l'ultimo prospetto della Gestione separata riportante la composizione della Gestione stessa e gli ultimi rendiconti della Gestione separata e del Fondo.

Qualora per eventi non previsti contrattualmente, il Fondo viene liquidato la Società provvederà a trasferire il controvalore delle quote nella componente collegata alla Gestione separata.

La Società si riserva la facoltà di aggiungere altre Gestioni e altri Fondi successivamente dandone comunicazione al Contraente. In tal caso il Contraente potrà ripartire l'investimento anche collegandole a tali nuovi Fondi e/o Gestioni proposti.

Art. 10 Riscatto totale e parziale

Il Contraente può esercitare, successivamente alla data di decorrenza del presente contratto, il diritto di riscatto totale o parziale mediante richiesta scritta indirizzata alla Società.

In caso di riscatto totale, l'estinzione del contratto decorre dalla data in cui la richiesta di riscatto perviene alla Società, e comporta il venir meno della prestazione relativa al Bonus prevista in caso di decesso.

L'importo del riscatto totale è costituito dal capitale in vigore alla "data riferimento evento" come definito all'Art.5.

L'importo del riscatto parziale può essere indicato dal Contraente in percentuale del capitale in vigore o in valore assoluto.

A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, il capitale in vigore all'anniversario precedente e le "parti di capitale" acquisite nell'anno solare vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta dell'operazione.

La "data riferimento evento", citata e prevista sia per il riscatto totale che per il riscatto parziale, è individuata con il medesimo criterio descritto nel precedente Art. 4. Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione relativa alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Art. 11 Switch

Il Contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento (di seguito "switch") degli importi investiti nelle due componenti rappresentate dalla Gestione separata e dal Fondo.

La richiesta di switch deve pervenire per iscritto alla Società.

Inoltre alle date di esercizio della garanzia esercitabile sul Fondo è previsto uno switch automatico dal Fondo alla Gestione separata.

Le spese amministrative di switch sono fissate in misura pari a 25 Euro, ad eccezione delle operazioni automatiche che sono gratuite.

Successivamente a ciascuna operazione di switch la Società comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

Art. 12 Opzioni in rendita

Su richiesta scritta avanzata dal Contraente contestualmente alla richiesta di riscatto, *purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza*, l'importo da liquidare potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

In tali casi l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Società in quel momento.

Art. 13 Pagamento delle prestazioni

Per ogni pagamento la Società richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Società e gli aventi diritto.

Art. 14 Designazione del Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione, e può essere effettuata anche in modo generico.

Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte *devono essere comunicate per iscritto* alla Società o disposte per testamento.

Art. 15 Prestiti

Il presente contratto assicurativo, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti o

anticipazioni sulle prestazioni maturande.

Art. 16 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

La cessione diventa efficace quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario).

La Società provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 17 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Tali atti diventano efficaci quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.

La Società provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 18 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 19 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

REGOLAMENTO Gestione CAPITALVITA®

Caratteristiche

Le forme assicurative contraddistinte dalla denominazione serie CAPITALVITA® appartengono ad una categoria di polizze per le quali la Società assegna annualmente la rivalutazione delle prestazioni in base al risultato annuale di una speciale gestione delle attività, denominata CAPITALVITA®, separata dalla gestione delle altre attività della Società.

Il risultato annuale della Gestione CAPITALVITA®, alla quale per il fine suindicato affluiscono attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche delle polizze ad essa collegate, è certificato da una Società a ciò abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene attuata annualmente nella misura e con le modalità previste dal Regolamento che segue e dalle Condizioni contrattuali di ciascuna forma assicurativa.

Regolamento della Gestione CAPITALVITA®

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome CAPITALVITA® ed indicata nel seguito con la sigla "CV".

2) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "CV".

La Gestione "CV" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

3) La Gestione della "CV" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24/02/98, n. 58, la quale attesta la rispondenza della "CV" al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "CV", il rendimento annuo della "CV" quale descritto al seguente art. 4) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4) Il rendimento annuo della "CV", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della "CV" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "CV" stessa.

Per risultato finanziario della "CV" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "CV" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettive per l'acquisto e la vendita degli investimenti e per l'attività di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "CV" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "CV" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "CV" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "CV".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "CV".

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "CV", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Clausola di rilevazione mensile del rendimento

Per i contratti nei quali venga espressamente richiamata come operante la presente clausola, il rendimento annuo della "CV" viene determinato al termine di ciascun mese solare dell'esercizio relativo alla certificazione assumendo ogni volta come esercizio di riferimento il periodo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, fermi restando i criteri di valutazione e di calcolo sopra descritti.

Il rendimento annuo riferito a ciascun mese viene determinato entro la fine del mese successivo.

La certificazione annua della "CV" e dei rendimenti annui rilevati mensilmente avviene comunque in occasione della rilevazione del rendimento riferito al mese di dicembre.

5) La Società si riserva di apportare all'art. 4) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione fiscale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Società, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla Compagnia: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto compilando l'apposito modulo di Richiesta di Liquidazione disponibile presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto.

La Società si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto (totale o parziale), devono essere consegnati:

- Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- Richiesta di Liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- Fotocopia dei Documenti di Identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- Certificato di morte dell'Assicurato.

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente contratto occorre inoltre presentare una Copia autenticata del Testamento del Contraente o un Atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'Atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari caso morte.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la Richiesta di Liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Società dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare;
- nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benessere dal Contraente;
- nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benessere la Richiesta di Liquidazione.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

In applicazione della normativa sulla "Privacy", la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano - raccolti presso di lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (ad esempio ai sensi della normativa antiriciclaggio) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (quali dati relativi allo stato di salute, opinioni politiche, sindacali o religiose) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati³, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (quali ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁶ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengo comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁷; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati,; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁸.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso BNL Vita S.p.A. Via Albricci, 7 - 20122 Milano (Italia) - Tel. 02/724.27.1 - Fax 02/89.01.08.72⁹.

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Sulla base dell'Informativa ricevuta, lei può esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità assicurative, apponendo la sua firma nell'apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.

Consenso al trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia e all'estero - come autonomi titolari⁵: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è in questo caso del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può acconsentire al trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali, apponendo la Sua firma nell'apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.

NOTE

- (1) *Predisposizione e stipula di polizze assicurative, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione ed individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche.*
- (2) *Altri soggetti inerenti il rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, beneficiario ecc; coobbligato); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che per soddisfare le sue richieste (copertura assicurativa, liquidazione sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.*
- (3) *I dati di cui all'art. 4 comma 1, lett. d) ed e) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.*
- (4) *Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:*
 - *assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di gestione del risparmio, sim; legali; medici;*
 - *società di servizi per quietanzamento; società di servizi cui siano affidati gestione liquidazione e pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari;*
 - *società del gruppo a cui appartiene la nostra società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);*
 - *ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi consortili propri del settore assicurativo (che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate alle quali i dati possono essere comunicati), quali CIRT (Consortio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi), COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); Magistratura. Forze dell'ordine, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.*
- (5) *I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del gruppo a cui appartiene la nostra società; società specializzate per informazione e promozione commerciale, ricerche ed indagini di mercato sulla qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi; banche società di gestione del risparmio, sim.*
- (6) *Il trattamento può comportare le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.*
- (7) *Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (nota 3 secondo alinea).*
- (8) *Tali diritti sono previsti e disciplinati da artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.*
- (9) *L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento sono disponibili presso la sede della società.*